



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

**Relazione illustrativa della proposta di Decreto Delegato recante le
MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 3 NOVEMBRE 2023 N.158 "NORME ATTUATIVE DELLA
LEGGE 2 MAGGIO 2023 N.75 – LEGGE SULLA PREVENZIONE INCENDI"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

con l'approvazione della Legge 2 maggio 2023 n. 75 "Legge sulla prevenzione incendi" e del relativo decreto attuativo, il Decreto Delegato 3 novembre 2023 n.158, è stato aggiornato il vecchio impianto normativo in materia, ormai obsoleto, dando il via ad una nuova visione nella prevenzione incendi in termini procedurali e autorizzativi per le attività a maggior rischio di incendio.

In questi anni di applicazione della nuova normativa si è potuto riscontrare un positivo nuovo approccio alla materia da parte delle nuove "attività soggette" che si insediano in territorio ma, come si poteva presupporre, un naturale disorientamento iniziale per le attività soggette già esistenti all'entrata in vigore della norma.

La modifica del Decreto Delegato n.158/2023 nasce nell'ottica di definire e precisare alcuni aspetti che sono risultati di difficile interpretazione durante le procedure previste per le attività esistenti sia nel settore pubblico che in quello privato, oltre all'esigenza di fornire delle semplificazioni e agevolazioni per una migliore applicazione delle norme.

Il presente decreto delegato, pertanto, ha la finalità di aggiornare alcune disposizioni del decreto delegato attualmente in vigore.

Premesso ciò, in primis, tenuto conto della pluralità e diversità di nullaosta antincendio rilasciati dal primo impianto normativo (1985) ad oggi, utili ai fini del rilascio dell'abitabilità, si è sentita l'esigenza di racchiudere in una nuova formulazione – Documento Antincendio Esistente (DAE) – ogni documento in materia antincendio emesso, tempo per tempo, dalla Protezione Civile per gli scopi di cui sopra.

Tale precisazione ha permesso quindi di riformulare meglio le procedure che apparivano confuse proprio per la diversità di documentazione giacente negli archivi dello Stato.

Altra importante variazione è quella introdotta con l'articolo 11 che delinea in maniera chiara il responsabile dell'attività per il Settore Pubblico Allargato e le relative assegnazioni di funzioni e obblighi.

L'articolo 8, inoltre, fornisce disposizioni transitorie per le attività esistenti già in esercizio al momento dell'entrata in vigore del Decreto Delegato 8 agosto 2023 n.117, posticipando di un ulteriore anno i termini previsti per l'adeguamento delle predette attività ed agevolando, in caso di motivate difficoltà, gli adempimenti mediante eventuali sottoscrizioni di protocolli operativi che prevedano l'adeguamento secondo un crono programma prestabilito.

Infine, l'ultimo articolo 9, precisa in modo chiaro che i documenti di "presa d'atto" rilasciati a seguito di titolo edilizio abilitativo in sanatoria non costituiscono un "Documento Antincendio Esistente", con l'eccezione che il documento derivi da un iter procedurale comprensivo di visita tecnica da parte del Servizio di Protezione Civile in cui sia stata visionata l'intera attività e siano stati riscontrati il corretto adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite e la produzione della documentazione richiesta.

Il Segretario di Stato
Matteo Ciacci